

N. R.G. 1264 /2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il giudice des.,

a scioglimento della riserva che precede in atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA CAUTELARE

nel procedimento di cognizione sommaria iscritto al n. r.g. **1264/2025** promosso da:

██████████ C██████ B██████ (C.F. 00299060178)

1████ M████ S.R.L. (C.F. 03440020984)

RICORRENTI

contro

██████████ M██████ D██████ M██████ M██████ - C██████ █████ B██████ (C.F. ██████████)

██████ B██████ S.R.L. (C.F. ██████████)

RESISTENTI

A **██████████ C██████ B██████** ("A████ B████") e **1████ M████ S.r.l.**, rispettivamente proprietaria e licenziataria dei marchi denominativi e figurativi "M████ M████" e "M████ M████ M████" meglio individuati nel ricorso, hanno chiesto nei confronti delle resistenti **A██████████ M██████████ M██████████ - C██████ B██████** ("A██████████ M██████████ M██████████", che svolge attività museale) e **██████ █████ S.r.l.** (affittuaria d'azienda che esercita attività di ristorazione nei locali del museo con insegna "T██████ M██████ M██████"): a) l'inibitoria dall'utilizzo contraffattorio di segni identici o simili ai propri marchi, assistita da penale; b) l'ordine di mutamento della denominazione dell'associazione; c) il sequestro del materiale contenente i segni contraffattori; d) la pubblicazione del provvedimento.

A fondamento delle sue richieste A.C. B██████ ha dedotto che l'utilizzo dei marchi di propria titolarità da parte delle resistenti era subordinato alla permanenza del vincolo associativo tra la proprietaria dei segni e **A██████████ M██████████ M██████████**; tale vincolo sarebbe venuto meno a seguito del recesso comunicato da A.C. B██████ il 23.12.2024, in tesi avente efficacia immediata.

All'indomani del recesso, dunque, (e salvo il periodo di tolleranza concesso fino al 15 gennaio), l'utilizzo dei segni, effettivamente avvenuto, doveva ritenersi contraffattorio.



L'associazione ha eccepito il difetto di legittimazione di 1 [redacted] M [redacted] S.r.l., dal momento che la stessa non risulta attualmente licenziataria dei marchi; nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie, rappresentando che il recesso, in tesi radicalmente abusivo, non può comunque ritenersi immediatamente efficace.

[redacted] B [redacted] S.r.l. non si è costituita.

Le domande cautelari non trovano accoglimento.

Sull'eccezione di difetto di legittimazione della licenziataria dei marchi

Sussiste la legittimazione attiva di 1 [redacted] M [redacted] S.r.l. per il solo fatto di essersi essa affermata licenziataria dei marchi di proprietà di A.C. B [redacted] (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 10/01/2008); attiene invece al piano del merito la prova dell'effettiva titolarità del rapporto dedotto nel procedimento.

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta emerge che l'accordo di licenza è scaduto nel 2022. In assenza di allegazioni di segno differente, tale accordo (che non risulta essere stato oggetto di rinnovo) non può ritenersi ancora efficace, talché [redacted] B [redacted] non può essere considerata licenziataria dei marchi di proprietà di A.C. B [redacted]

Nel merito delle domande cautelari

L'atto costitutivo dell'associazione M [redacted] M [redacted] M [redacted] prevede all'art. 9 che la concessione del marchio "M [redacted] M [redacted]" da parte di A.C. B [redacted] in favore dell'associazione venga meno qualora il socio cessi di far parte dell'ente. In assenza di specifiche censure in proposito, deve ritenersi che il medesimo accordo valga anche per il marchio "M [redacted] M [redacted] M [redacted]" e che dispieghi la sua efficacia anche nei confronti dell'affittuaria d'azienda.

Ciò premesso, si osserva che le allegazioni della ricorrente sulla contraffazione posta a fondamento delle domande cautelari riguardano esclusivamente l'utilizzo dei marchi che sia avvenuto dopo la pretesa cessazione del rapporto associativo con A [redacted] M [redacted] [redacted] M [redacted] M [redacted] in forza di recesso *ad nutum* o di recesso per giusta causa esercitato il 23.12.2024.

Occorre dunque verificare se lo scioglimento del vincolo associativo in forza del recesso comunicato da A.C. B [redacted] il 23.12.2024 sia già efficace o meno.

Sul recesso *ad nutum*

Lo statuto dell'associazione prevede all'art. 5.3 che il recesso è consentito a qualsiasi socio "in ogni momento".

Parte ricorrente, valorizzando il riferimento al dato letterale "in ogni momento", sostiene che il recesso esercitato abbia efficacia immediata.



La previsione statutaria, riferibile per l'appunto al recesso *ad nutum*, presenta tenore sostanzialmente equivalente a quello dell'art. 24, comma 2 c.c., ai sensi del quale l'associato può "sempre" recedere dall'associazione se – come in questo caso - non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La norma citata, come noto, prevede altresì che il recesso abbia effetto alla scadenza dell'anno in cui viene esercitato, purché l'esercizio del diritto potestativo avvenga almeno tre mesi prima di tale scadenza. Se avviene oltre i tre mesi dalla fine dell'anno, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo.

Sotto l'aspetto temporale, dunque, il momento di efficacia del recesso non coincide con quello di esercizio, salvo che nello statuto ricorra un'espressa previsione derogatoria in tal senso. Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l'art. 5.3 dello statuto non presenta un contenuto derogatorio rispetto alla norma di legge, non contemplando alcun riferimento al piano dell'efficacia del recesso *ad nutum*.

Al fine di avvalorare la tesi dell'efficacia immediata del recesso, AC B [REDACTED] ha rappresentato che in epoca successiva alla comunicazione del 23.12.2024 l'assemblea dell'associazione è stata dichiarata regolarmente costituita all'unanimità, senza alcuna convocazione dell'odierna ricorrente.

Essendo dirimenti le considerazioni già svolte sopra, sul punto è sufficiente evidenziare che la circostanza – più precisamente prospettata dalla ricorrente in termini di "comportamento concludente" con cui l'associazione avrebbe preso atto dell'efficacia immediata del suo recesso - non integra, già sul piano delle allegazioni, un accordo negoziale di mutuo consenso all'anticipazione degli effetti del recesso in deroga alla previsione statutaria; la circostanza, al più, costituisce condotta autonomamente censurabile da parte dell'associato che ha esercitato il recesso non ancora divenuto efficace. Egli, infatti, mantiene intatti tutti i propri diritti – e doveri - associativi, inclusa la facoltà di far valere l'illegittimità di eventuali deliberazioni assunte pretermettendo la sua convocazione.

In definitiva sul punto, deve essere esclusa l'efficacia immediata del recesso *ad nutum*.

Sul recesso per giusta causa

AC B [REDACTED] ha altresì dedotto l'efficacia immediata del recesso in quanto il diritto potestativo sarebbe stato esercitato per giusta causa.

Tra le ipotesi che costituiscono, comunemente, giusta causa di recesso, figurano sia la sistematica violazione, da parte dell'ente, dei diritti spettanti all'associato, sia il venir meno di un presupposto essenziale del rapporto associativo. Questi due profili, per l'appunto, sono stati invocati dalla ricorrente in relazione a presunti comportamenti dell'associazione che si sarebbero posti in radicale contrasto con le finalità proprie dell'ente.

In particolare, nella comunicazione di recesso del 23.12.2024 A.C. B [REDACTED] si duole: a) della mancata adesione altrui - definita come "inopinato voltafaccia" - al progetto di costituzione di una fondazione



pubblica in cui conferire il patrimonio immateriale connesso alla manifestazione automobilistica “M [REDACTED]”; b) della mancata nomina di un proprio rappresentante nel consiglio direttivo dell’ente; c) dell’utilizzo indebito del marchio, in passato, per attività non autorizzate, o addirittura concorrenziali.

Al riguardo si evidenzia che le prime due censure non riguardano condotte idonee a ledere i diritti di A.C. B [REDACTED], dal momento che, da atto costitutivo e da statuto, non sussiste alcun diritto dell’associato: a) di esigere l’adesione dell’associazione a un progetto di costituzione di altri enti; b) di far parte, tramite un proprio rappresentante, del consiglio direttivo.

Quanto all’ulteriore doglianza (utilizzo indebito del marchio, anche per finalità estranee a quelle proprie dell’ente) si osserva innanzitutto che la condotta qui invocata come giusta causa di recesso non rileva, in realtà, sul piano dei diritti discendenti dallo status di socio, ma, astrattamente, solo sul piano dei diritti di A.C. B [REDACTED] quale proprietaria del marchio.

Ancorché la concessione della privativa sia stata prevista all’interno dell’atto costitutivo dell’associazione, infatti, l’accordo di concessione d’uso mantiene inalterata la sua natura e il suo profilo causale a prescindere dalla tipologia di documento in cui esso sia stato recepito. Da questo punto di vista, dunque, la clausola di cui all’art. 9 dell’atto costitutivo non dà luogo alla creazione di una “categoria speciale” di diritti dell’associato (diritto “del socio” di pretendere che l’utilizzo del marchio sia conforme alle finalità dell’ente).

Conseguentemente, non ricorrendo un’ipotesi di violazione (tantomeno sistematica) di diritti dell’associato, deve essere esclusa la giusta causa di recesso.

Identici esiti interpretativi valgono anche con riguardo al preteso “venir meno di un requisito essenziale per la partecipazione all’ente”. Dall’art. 9 dell’atto costitutivo, infatti, non emerge alcuna indicazione da cui ricavare che l’utilizzo del marchio conforme agli scopi dell’ente collettivo rappresentasse un “requisito essenziale” per la partecipazione di A.C. B [REDACTED].

Anche da questa prospettiva, dunque, deve essere esclusa la giusta causa di recesso.

Pur essendo dirimenti i rilievi finora formulati, si passano comunque in rassegna nel merito le censure di A.C. B [REDACTED] poste a fondamento della pretesa legittimità del recesso.

Nella comunicazione del 23.12.2024 l’odierna ricorrente ha lamentato “plurimi comportamenti illeciti del M [REDACTED] in passato” relativi alla “produzione e commercializzazione da parte sua di merchandising non autorizzato, l’organizzazione di eventi in concorrenza con le attività svolte dai partner di ACB e addirittura l’apposizione della denominazione associativa su pubblicazioni non approvate ed anzi contestate”.

Al riguardo si evidenzia in primo luogo la genericità delle contestazioni effettuate nella comunicazione di recesso, non essendo individuati fatti specifici e rispettive circostanze temporali.



I lamentati “plurimi comportamenti” illeciti dell’associazione sono invece parzialmente specificati nel ricorso di A.C. B [REDACTED] e riguardano in realtà fatti risalenti al 2019 (che non risultano essere mai stati oggetto di contestazione prima del 2023, nemmeno sotto il profilo autonomo della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, pur sussistendo – si ribadisce - la possibilità di A.C. B [REDACTED] di censurare condotte contraffattorie a prescindere dal suo status di associato).

In proposito ritiene questo giudice che ai fini della legittimità del recesso non possano essere utilmente invocati fatti particolarmente risalenti (in questo caso, a 5 anni prima del recesso), salvo che la loro allegazione sia funzionale alla prova della giusta causa di recesso e in particolare alla dimostrazione del carattere sistematico di violazioni dei diritti del socio perpetrate nel corso del tempo (ipotesi che, per le ragioni già indicate, non ricorre in questo caso).

Nello specifico, A.C. B [REDACTED] ha lamentato l’utilizzo del proprio marchio in relazione all’organizzazione di manifestazioni automobilistiche diverse dalla “M [REDACTED] M [REDACTED]”, in tesi divergenti dalle finalità dell’ente e concorrenziali con l’attività di quest’ultimo, nonché l’apposizione della denominazione associativa (contenente il segno distintivo oggetto di proprietà intellettuale) su pubblicazioni non approvate.

Con riguardo alla prima censura, si evidenzia che, da atto costitutivo: 1) il marchio, come anticipato, è stato concesso per il perseguimento delle finalità associative; 2) al fine della realizzazione di tali finalità, all’associazione è consentita espressamente la facoltà di “organizzare convegni e manifestazioni di carattere culturale e divulgativo, purché legate al mondo dell’automobile e della meccanica”.

In definitiva sul punto, l’utilizzo dei marchi di A.C. B [REDACTED] per la promozione di manifestazioni automobilistiche sportive, ancorché non riguardanti la gara “M [REDACTED] M [REDACTED]”, appare conforme alle finalità statutarie.

Quanto alla censura relativa alla pubblicazione non autorizzata (M [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED] – T [REDACTED] u [REDACTED] o [REDACTED]), anch’essa risalente al 2019, è sufficiente osservare che, da atto costitutivo, per la realizzazione delle finalità associative, all’ente è consentito effettuare pubblicazioni, senza che sia necessaria alcuna previa autorizzazione dei singoli associati.

Soltanto con memoria di replica alla comparsa avversaria, A.C. B [REDACTED] introduce fatti ulteriori, in vero dedotti a dimostrazione del perseguimento da parte dell’associazione, anche mediante lo sfruttamento dei marchi altrui, di finalità commerciali ultronee rispetto alle finalità dell’ente (organizzazione e messa a disposizione dei locali per eventi enogastronomici, filatelici).

Ferma la novità dell’allegazione, rileva questo giudice che i fatti in questione: a) non rientrano tra quelli posti da A.C. B [REDACTED] a fondamento del recesso comunicato il 23.12.2024; b) non rientrano tra quelli posti a fondamento delle domande cautelari, dal momento che – si ripete – la contraffazione è stata dedotta in questa sede soltanto con riferimento all’utilizzo in tesi non più autorizzato dei marchi perché avvenuto oltre il termine di efficacia dell’accordo di concessione, a seguito cioè di scioglimento del rapporto associativo, e non è stata dedotta in relazione all’utilizzo (tantomeno attuale) dei marchi per



finalità estranee a quelle dell'ente (e quindi non autorizzate) - profilo invece censurato da A.C. B. 
soltanto per sostenere la ricorrenza di una giusta causa di recesso.

In definitiva, per le ragioni evidenziate non occorre esaminare ulteriormente i fatti da ultimo evocati.

Sull'abusività dell'esercizio del diritto di recesso

Le resistenti hanno eccepito la radicale inefficacia del recesso altrui perché sostanzialmente abusivo, ossia esercitato con finali ultronee rispetto all'obiettivo della cessazione del rapporto e in pregiudizio dell'associazione.

Ancorché dall'irragionevolezza delle motivazioni dedotte nella comunicazione recettizia del 23.12.2024 emergano indici di utilizzo anomalo dello schema formale del recesso, verosimilmente in funzione del raggiungimento di finalità ulteriori rispetto a quelle tipiche del diritto potestativo alla cessazione del rapporto associativo, in questa sede di cognizione sommaria – in cui il rigetto delle pretese cautelari già deriva autonomamente dai rilievi e dalle considerazioni sopra svolte - non è possibile procedere ad un accertamento del carattere abusivo del recesso, astrattamente idoneo ad inficiare in radice la sua efficacia, altrimenti differita al 31.12.2025 ai sensi dell'art. 24 comma 2 c.c. A tal proposito è sufficiente osservare che un simile accertamento potrebbe essere svolto soltanto in sede di cognizione piena in occasione di un'espressa impugnativa del recesso.

Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidati per ciascuna attività i compensi previsti secondo lo scaglione superiore applicabile ai procedimenti cautelari di valore indeterminabile e complessità superiore. La sostanziale identità delle difese delle rispettive parti giustifica la solidarietà tra le stesse.

PQM

Il giudice des.

rigetta il ricorso;

condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento in favore delle resistenti, in solido tra loro, spese liquidate in € 8.059 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 3.6.2025

Il giudice
Davide Scaffidi

